



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

***CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI  
(A.S. 452)***

***SENATO DELLA REPUBBLICA  
Commissioni riunite  
1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5<sup>a</sup> (Bilancio)***

***Roma, 16 gennaio 2023***

## **1. Capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica**

Lo scenario dell'attuale crisi energetica aggrava i rischi di crisi d'impresa nel nostro Paese per i prossimi anni. In tale contesto sarebbe, quindi, necessario prevedere misure di sostegno che - ferma restando l'eccezionalità dell'evento - possano aiutare le imprese a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni.

Pertanto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali - limitatamente alle spese per l'energia elettrica sostenute, rispettivamente, nel 2022 e nel 2023 - sarebbe opportuno introdurre la possibilità di capitalizzare tali costi in bilancio in dieci quote annuali di ammortamento, ferma restando la deducibilità fiscale nei soli periodi d'imposta 2022 e 2023.

La misura sarebbe, quindi, adottabile dalle sole imprese a cui si applicano i principi contabili nazionali (OIC Adopter).

Al riguardo, per tali soggetti, disposizioni di deroga analoghe sono state adottate dal Legislatore, anche di recente. Ad esempio, in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli (articolo 20-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, e articolo 45, comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73), e in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 8, del decreto legge in esame).

## **2. Sterilizzazione degli oneri generali di sistema**

Il perdurare del conflitto conseguente all'invasione russa dell'Ucraina continua ad alimentare tensioni sulle materie prime, soprattutto energetiche, che, con crescente intensità, si erano manifestate già a partire dalla metà del 2021. Questo si è trasferito, in misura incontrollata, sul livello dei prezzi finali dell'energia elettrica e del gas naturale pagati dalle imprese che fanno sempre più fatica a sostenere i crescenti costi delle bollette.

In questo contesto di crisi energetica, bene ha fatto il Governo a mettere in campo azioni concrete per ridurre l'ammontare del costo della bolletta che grava sul tessuto imprenditoriale, anche se crediamo occorra ancora un loro ulteriore e deciso rafforzamento.

In particolare, si richiama la necessità di estendere la sterilizzazione degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (Cfr. art. 1, commi 11 e 12, legge 29 dicembre 2022, n. 197) anche a tutte le utenze con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, in coerenza con quanto già fatto per tutto il 2022.

La richiesta è motivata dalla considerazione che i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata.

Nostre rilevazioni mostrano come tutte le categorie di imprese riferibili ai settori del terziario di mercato abbiano subito, nell'ultimo trimestre, un incremento medio del costo delle forniture di energia elettrica che oscilla tra il +65% e fino ad oltre il 70%. Nel corso del 2022 il costo della bolletta elettrica ha raggiunto talvolta incrementi anche maggiori del 200% rispetto a quelli registrati l'anno precedente.

Escludere dalla sterilizzazione degli oneri di sistema (che, giova rammentare, pesano per quasi il 25% sulla bolletta elettrica) le utenze con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW significa sacrificare gran parte del settore economico e produttivo del nostro Paese, sottoponendo al rischio di chiusura centinaia di migliaia di imprese.

Occorre quindi agire rapidamente, completando il percorso di sterilizzazione (sia degli oneri afferenti all'elettricità sia di quelli relativi al gas naturale) anche attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste ETS, versati dal GSE alla tesoreria dello Stato.

### **3. Proroga del superamento della maggior tutela per le micro-imprese**

Da richiamare, poi, l'attenzione sulla necessità di prorogare, almeno per tutto il 2023, la data prevista per il superamento della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle microimprese (con potenza pari o inferiore ai 15 kW), al pari di quanto disposto dal decreto-legge "aiuti quater" per i clienti domestici gas.

Ancora oggi molte imprese continuano a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi.

Nostre rilevazioni mostrano poi come, in quest'ultimo periodo, la tariffa della maggior tutela presenta valori decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato libero (la tariffa regolata, per l'ultimo trimestre 2022, è di 0,66 €/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,75 €/kWh).

Pertanto, al fine di tutelare le imprese da possibili ulteriori aggravii in bolletta, riteniamo sia necessario mantenere, in questo momento, un prezzo regolato dell'energia elettrica, tenuto conto che l'attuale crisi dei prezzi non è ancora rientrata e non si sono ancora determinati quei

presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato, con tutti i connessi vantaggi e benefici per le imprese.

#### **4. Crediti di imposta energetici: termini di utilizzo e comunicazione all'agenzia delle entrate**

Con riferimento alle scadenze riferite ai crediti d'imposta "energetici", crediamo sia necessario unificare i diversi termini per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente, portando quelli riferibili al secondo trimestre 2022 al 30 settembre 2023, al pari delle "deadline" previste per i crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 (Cfr. art. 1 decreto legge 18 novembre 2022, n. 176).

Ma l'elemento di maggiore rilevanza che riteniamo necessario evidenziare a questo riguardo è quello connesso all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate degli importi dei crediti maturati, da effettuare entro e non oltre il 16 marzo 2023 pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito (Cfr. art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176).

La sanzione prevista – oltre ad essere manifestamente sproporzionata rispetto al comportamento omissivo eventualmente posto in essere – è anche palesemente contraddittoria.

Da una parte, infatti, si rafforzano i crediti d'imposta energetici e si prorogano a settembre i termini per la fruizione di quelli relativi al terzo e quarto trimestre 2022 ma, dall'altra, si omette di prorogare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate – che rimane fissato al 16 marzo 2023 – con ciò limitando la possibilità, per le imprese, di fruire dei benefici fiscali.

Crediamo pertanto sia necessario riallineare i termini legislativi o, quantomeno, abrogare la fattispecie sanzionatoria della decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, vista anche la finalità meramente "ricognitiva" della predetta comunicazione.

#### **5. Differimento termini in tema di obblighi di trasparenza sulle agevolazioni e sulle altre provvidenze concesse dalle pubbliche amministrazioni**

In tema di trasparenza sulle agevolazioni (e altre provvidenze) concesse dalle Pubbliche amministrazioni, la legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1 commi da 125 a 125-quinquies, ha previsto specifici obblighi di pubblicità a carico di associazioni, onlus e imprese.

Il comma 125-ter del citato provvedimento ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi fosse soggetto a specifiche sanzioni. Tale norma è stata oggetto di successivi differimenti, da ultimo ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto-legge 30 dicembre

2021, n. 228, che ha fissato al 1° gennaio 2023 il termine di decorrenza delle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di trasparenza.

La normativa su richiamata pone complesse questioni ermeneutiche<sup>i</sup> che necessitano di interpretazione autentica e, soprattutto, pone a carico delle imprese, che già adempiono efficacemente agli obblighi di pubblicità tramite il Registro Nazionale Aiuti, oneri aggiuntivi che meritano un'opportuna riflessione circa la loro ragion d'essere.

Per quanto sopra, risulta opportuno differire al 1° gennaio 2024 il decorso dei termini sanzionatori.

---

<sup>i</sup> L'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha stabilito che: "fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis della legge 4 agosto 2017, n.124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo". Tale disposizione pone dubbi interpretativi circa la perimetrazione dei soggetti interessati (a causa della genericità del termine "enti") e l'effettivo termine temporale dell'adempimento degli obblighi di trasparenza: se ci si limitasse alla interpretazione letterale sembrerebbe necessario riportare le informazioni sulle agevolazioni concesse non nel bilancio dell'esercizio durante il quale esse sono state percepite, bensì -contrariamente ai principi generali- nel bilancio dell'esercizio successivo.